

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa del senatore Margheriti e di altri senatori

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CASCIA (Com.-PDS)	5
DIANA (DC)	5, 17, 23
EMO CAPODILISTA (DC)	2, 25, 26 e <i>passim</i>
MARGHERITI (Com.-PDS)	5, 11, 16 e <i>passim</i>
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3, 4 e <i>passim</i>
RICCIUTI sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	2, 3, 4 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (1017), d'iniziativa dei senatori Margheriti ed altri

«Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione nel testo unificato, dei disegni di legge n. 1017 e n. 2162.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana. Ricordo che erano stati illustrati alcuni emendamenti all'articolo 4.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1 che sostituisco con il seguente emendamento 4.1.1, il cui testo è il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche i territori adiacenti o vicini quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali purchè i vini prodotti o commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche».

4.1.1

MICOLINI

Dopo ampia discussione ed una verifica con il Ministro questa è l'ultima formulazione del secondo comma dell'articolo 4 che ritengo risponda a tutte le esigenze.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ribadisce l'opportunità di fare riferimento alla commercializzazione.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, propongo un subemendamento all'emendamento 4.1.1 del senatore Micolini il cui testo è il seguente:

All'emendamento 4.1.1. dopo la parola: «anche» sopprimere la parola: «i».

4.1.2.

EMO CAPODILISTA

Ritengo infatti che vada soppresso l'articolo «i» in quanto in tal modo si possono intendere tutti i territori o soltanto alcuni di essi.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a questo subemendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole al subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 4.1.2, presentato dal senatore Emo Capodilista.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.1. come sopra modificato.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1.1, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.2.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Margheriti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.3.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.4.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni)

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica di una DOC o DOCG. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e comunitaria.

4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini del recepimento applicativo della normativa comunitaria o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «più antica», sopprimere le parole: «di una DOC o DOCG» ed inserire le parole: «ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC».

5.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «invecchiamento» inserire le parole: «o di affinamento».

5.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MARGHERITI. Con l'emendamento 5.1 si intende rendere esplicito qualcosa che altrimenti nel disegno di legge rimarrebbe implicito.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Anche se ho qualche perplessità sono complessivamente d'accordo. Si tratta di un emendamento che in qualche misura tende a dare una risposta al problema di fondo esaminato nei mesi scorsi. Pertanto il mio parere è favorevole.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo da parte sua formula l'invito a ritirare questo emendamento perchè i consigli che vi sono contenuti possono essere seguiti anche rifacendosi al testo stesso della legge. Se questo non dovesse avvenire il Governo si rimette all'Assemblea.

CASCIA. Forse sarebbe il caso di togliere la parola «anche».

PRESIDENTE. L'invito del senatore Cascia non è accolto nè dal relatore nè dagli altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Margheriti ed altri con la raccomandazione del Governo affinché venga ritirato.

DIANA. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.2.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, chiederei di chiarire il termine «affinamento».

MARGHERITI. Per affinamento è inteso l'invecchiamento in bottiglia; per invecchiamento è inteso l'invecchiamento in botte. Ad esempio per il Brunello di Montalcino è previsto 4 anni di invecchiamento in botte e uno di affinamento in bottiglia prima della commercializzazione.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al riguardo al senatore Margheriti se l'affinamento non si può ritenere una specie di invecchiamento con una tecnica diversa.

MARGHERITI. Sì, in effetti è vero ed in questo caso si elimina ogni dubbio interpretativo. Ritiro pertanto l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Margheriti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Epizootie)

1. I consorzi di produttori agricoli di cui al successivo articolo 9 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consecutivo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, dopo la parola: «vini» aggiungere la parola: «diversi».

6.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al secondo comma, seconda riga, dopo la parola: «di origine», sopprimere la parola: «protette».

6.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «sottozone» aggiungere le seguenti: «o nell'intera area».

6.3 MICOLINI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «DOC», sostituire la parola: «individuale» con la parola: «individuata».

6.4 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, invertire le parole: «Doc e DOCG» in: «DOCG e DOC».

6.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «La menzione vigna è vietata per i vini che non siano DOC e DOCG».

6.6 MICOLINI

Al comma 3, dopo la parola: «utilizzata» aggiungere: «soltanto».

6.7 MICOLINI

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 6.2 del senatore Margheriti ed altri e all'emendamento 6.4, presentato dal senatore Margheriti ed altri.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, riguardanti il secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.5.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè e si riferisce in pratica all'inversione di DOCG o DOC.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.6.

Preciso che questo emendamento viene ritirato e sostituito con l'emendamento 6.7.

Metto ai voti l'emendamento 6.7 presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Zona di produzione di vini ad indicazione geografica protetta e cambiamento di classazione)

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche protette devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOC o a DOCG, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa comunitaria ed italiana sui vini IGT. La zona di produzione di una indicazione geografica protetta deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e caratteristiche omogenee al vino IGT, nonchè interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o differente livello, ricorrenti nella stessa zona di produzione.

4. È consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal livello di classazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). Il declassamento può essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione comunitaria. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna

partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

5. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOC o DOCG non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

6. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOC o DOCG, è consentita per le produzioni classificate nelle denominazioni di origine controllata o denominazioni di origine controllata e garantita, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOC, DOCG o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino ad indicazione geografica protetta qualora ne abbia le caratteristiche.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una indicazione geografica protetta già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati in sede CEE, l'uso della relativa indicazione geografica protetta diviene definito.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, nella rubrica, dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola «tipica».

7.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 7, comma 1, seconda riga, sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche» e alla settima riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, dopo le parole: «Denominazioni di origine» sopprimere la parola: «protetta», e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, dopo le parole: «differente livello» sostituire la parola: «ricorrenti» con la parola: «ricadenti».

7.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «regioni interessate» aggiungere la seguente: «e».

7.3

MICOLINI

All'articolo 7, comma 3, dopo la parola: «riferita» aggiungere le seguenti: «all'azienda agricola od».

7.4

MICOLINI

All'articolo 7, comma 3, ultimo periodo sostituire la parola: «differente» con la seguente: «inferiore».

7.5

MICOLINI

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione».

7.6

MICOLINI

All'articolo 7, comma 5, invertire le parole: «DOC E DOCG» in: «DOCG e DOC» e così al comma 6 ed al comma 7.

Al comma 7, inoltre, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica» e così al comma 8.

7.7

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. I primi due emendamenti presentati dal senatore Margheriti si attengono a ragioni di coordinamento. Gli altri emendamenti, si illustrano da sè.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3.

È approvato.

MARGHERITI. Riguardo all'emendamento 7.4 non riesco a capire con chiarezza la questione delle aziende agricole.

A mio avviso la suddivisione va fatta per aree e non per aziende in quanto queste ultime possono dare vita a produzioni diverse. Per quanto riguarda la scelta di vendemmiare, questa è propria di un'azienda agricola ma si riferisce ad un vigneto iscritto all'albo. Quindi, questa precisazione, secondo me, non ha ragione di esistere.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del collega Margheriti e ritiro l'emendamento 7.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.4 è stato pertanto ritirato dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Micolini, tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 3.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 7.7, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori le cui modifiche riguardano i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come

modificate e integrate dalla presente legge, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei consorziati operanti sul territorio oggetto degli interventi relativamente alle colture interessate. Le spese di investimento possono riguardare, fra l'altro, radar meteorologici, stazioni agro-meteorologiche, sistemi di allertamento, attrezzature di difesa antigrandine ed antibrina la cui efficacia sia tecnicamente provata, sistemi idonei ad influenzare gli andamenti meteorologici previsti. I consorzi di difesa sono tenuti a trasmettere immediatamente i dati, emersi dalle suddette rilevazioni, ai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla protezione civile, ai fini dell'eventuale coordinamento.

2. Per la gestione e manutenzione delle suddette attrezzature può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità meteorologiche, assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario.

7. I progetti di reti antigrandine o di difesa contro le avversità meteorologiche possono essere finanziati dalle Regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole Regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 8, seconda riga sopprimere la parola: «protetta» e alla terza riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 9, sostituire la prima riga fino alla parola: «quando» con le seguenti: «Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono».

8.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori, tendente a modificare i commi 8 e 9 dell'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Contratti di assicurazione)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità meteorologiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità meteorologiche, in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sulla quantità della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie, qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità meteorologiche, nonché i danni di qualità, la cui valutazione è rimessa all'accordo delle parti;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità meteorologiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentiti i soggetti di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture, le fitopatie, che possono essere oggetto dei contratti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3. I contratti di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati da imprese di assicurazione aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, assumono con la stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2 debbono essere ceduti al consorzio stesso ai sensi del citato articolo 21, commi 4 e 5.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali di rapporto sinistri/premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le compagnie di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È portato al 50 per cento l'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra del quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri/premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione partecipanti al consorzio superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 4, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 4, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti del 5 per cento delle disposizioni dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'INA provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le imprese partecipanti al consorzio secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna compagnia alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e carichi, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, nonché le condizioni generali di polizza del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la predetta data del 30 novembre l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire, le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al precedente comma 6 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti organismi, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta».

Al comma 1, sostituire le parole: «controllata» e: «controllata e garantita» con le parole: «controllata e garantita» e «controllata».

9.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «45» con la parola: «40».

9.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «previo parere della Regione competente» la seguente: «e».

9.3 MICOLINI

All'articolo 9, comma 2, sostituire le seguenti parole: «dei vini e sentita la Regione competente» con le seguenti: «di cui all'articolo 16».

9.4 MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «Denominazioni di origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo le parole: «dei vini» abrogare le parole: «e sentita la Regione competente».

9.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «di origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

9.6

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

9.7

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: «protette (I.G.T.)» con le seguenti: «tipiche (I.G.T.)».

9.8

MICOLINI

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.2.

MARGHERITI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.2, da me presentato, ho considerato la questione in questi termini valutando una DOCG molto grande del 40 per cento della produzione di Chianti. Questo significa in sostanza un produzione che va sui 400 mila ettolitri. Se c'è una quantità di produttori che produce una quantità così alta di DOCG togliergli la DOCG perchè non supera questa quantità è a mio avviso un errore perchè noi spingiamo perchè la gente produca.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, si verifica che più si abbassa la qualità di questi vini e meno si crea lo stimolo alla competitività, vale a dire, alla partecipazione da parte delle aziende alla produzione dei vini DOC. In questo modo si favorisce un discorso d'élite. A mio avviso, perchè questo diventi uno stimolo per tutti, bisogna chiarire se vi è un interesse perchè la percentuale sia del 30, del 35 o del 40 per cento.

In questo senso abbassando al 30 per cento la percentuale avremo come risultato una élite di pochi che pertanto non avranno alcuno stimolo a modificare la situazione.

MARGHERITI. Signor Presidente, a mio avviso stiamo approvando un disegno di legge che toglie alcuni ostacoli che esistevano in

precedenza all'utilizzazione della DOC e della DOCG. Quando consentiamo la scelta vendemmiale eliminiamo il grave rischio per i produttori, nel caso in cui un'annata fosse andata male, di produrre poco e di vendere quel vino non come vino DOCG ma come vino da tavola.

Al tempo stesso dovremmo fare un monumento a coloro i quali nonostante i rischi esistenti hanno scelto la strada della DOC e della DOCG anche quando erano pochi rispetto alle superfici a disposizione. Il merito di questi pochi è di esserci cimentati comunque nella produzione di questo tipo di vini a differenza di altri che invece hanno prodotto molto creando i gravi problemi che esistono oggi sul mercato come quelli, ad esempio, relativi alla distillazione obbligatoria.

Per la prima volta introduciamo la possibilità di revoca non solo per una determinata quantità di utilizzazione o meno di una DOC o di una DOCG ma anzi consideriamo decaduti i singoli che per tre anni non hanno denunciato le loro uve. Questa quantità allora la si configura non per intere superfici ma per quelle che non sono state ancora dichiarate decadute.

Esistendo tutti questi elementi che, da un lato spingono ad utilizzare la DOC e la DOCG, mentre dall'altro, eliminano coloro che per tre anni non hanno fatto la denuncia delle uve, la denuncia di una produzione di questa natura diventa un problema nazionale per quelli che rimangono. Nel momento in cui si elimina una DOC o una DOCG scompare anche il nome di quel vino; bisogna ricominciare daccapo scegliendo soltanto una DOC inferiore. Non conviene andare in questa direzione.

Ritengo che lasciare la situazione libera come lo è oggi sia meglio; anzi, sarebbe opportuno lasciare la possibilità di utilizzare non il 30 per cento ma il 100 per cento della DOC.

Non è un interesse soltanto dei produttori ma di tutti. Non so quale sia l'indirizzo della maggioranza, però, era mio interesse precisare la mia posizione.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo raccomanderebbe una formulazione più equilibrata non essendo assolutamente d'accordo sul 30 per cento. Sarebbe invece assai più favorevole se si prendesse in considerazione il 40 per cento.

DIANA. Signor Presidente, a me non sembra che elevare la percentuale dal 30 al 40 per cento sia uno stimolo per quelli che sono fuori dalla DOC a rientrarvi bensì, una penalizzazione per quelli che vi sono già inseriti e che hanno interesse a proseguire questa produzione. Se uno vuole va avanti anche con una percentuale del 10 per cento.

MARGHERITI. Signor Presidente, vorrei fare un'ultima considerazione in questo senso. Per una DOC è sufficiente che vi sia una richiesta da parte del 30 per cento dei produttori di quel determinato vino e non si capisce perchè bisogna scendere al di sotto di quel limite per togliere questa possibilità. Ovviamente il 30 per cento si riferisce alla quantità prodotta e non alla superficie.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Non credo che questa diventi una «questione di Stato», tuttavia l'interesse che abbiamo è

soprattutto quello di assicurare un margine discrezionale per DOCG e DOC. Ha ragione pertanto il senatore Diana quando dice che ci sono persone che anche alla percentuale del 10 per cento vanno avanti.

Per questo motivo chiedo al senatore Margheriti, se è possibile, una mediazione intorno al 35 per cento.

MARGHERITI. Sono d'accordo a riformulare l'emendamento sostituendo la parola «40» con «35».

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, malgrado la riformulazione del senatore Margheriti mantengo la mia contrarietà all'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, nel testo riformulato, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti successivi.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 9.3 si illustri da sè. Analogamente è di chiara comprensione anche l'emendamento 9.4.

MARGHERITI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.5, ha una funzione di coordinamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

L'emendamento 9.5 risulta assorbito dalla votazione dell'emendamento 9.4.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 9.8 è assorbito dalla votazione dell'emendamento 9.7.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Art. 10.

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG, proposti dai consorzi volontari riconosciuti di cui all'articolo 19, ovvero dagli interessati ed approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale per la tutela per le denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, nonchè da esperti a livello nazionale e regionale;

c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del decennio precedente o di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozona, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa di uva e di uva di vino ad ettaro non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione vendemmiale espressa dal produttore. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOC o DOCG o IGT. Le regioni, su proposta dei consigli interprofessionali e dei consorzi volontari delegati di cui agli articoli 18 e 19 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono con decreto annuale aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei consigli interprofessionali e dei consorzi volontari delegati, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro denunciabile, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i vini DOCG è obbligatorio prevedere la produzione massima di uva a ceppo e la densità minima di ceppi ad ettaro, anche solo per i nuovi impianti;

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati decennali precedenti, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle

norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOC-DOCG) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per le IGT, i DOC e i DOCG; nel rispetto dei regolamenti comunitari, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonchè il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonchè la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, corredati dalla bozza di nuovo disciplinare, nonchè su proposta della Regione competente o del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata deve far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 12, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16 ha facoltà di nominare commissioni, composte da

membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» e delle «indicazioni geografiche protette».

7. Nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura sono stabiliti:

- a) l'indicazione geografica;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
- d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
- e) la resa massima di uva per ettaro;
- f) il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve;
- g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
- h) la resa uva-vino;
- i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla qualità» aggiungere le seguenti: «quali, di norma, i terreni delle categorie 2 e 3, così come definite dalla Comunità economica europea».

10.1

MICOLINI

Al comma 1, lettera b), penultima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere: «e le indicazioni geografiche tipiche» e dopo le parole: «articolo 16» sostituire le altre con le seguenti: «coadiuvata dagli organismi tecnici e dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti».

10.5

MARGHERITI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «decennio» con la parola: «quinquennio».

10.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «chiara fama» aggiungere le seguenti: «o da un documentato parere tecnico della regione competente».

10.3

MARGHERITI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «commercializzato come vino» sostituire le parole: «a DOC o DOCG o IGT» con le parole: «a DOCG o DOC».

10.4

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole delle ultime tre sigle da: «per vini» fino al termine del comma con le seguenti: «Per i nuovi impasti relativi alla produzione di vino a DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro».

10.10

MARGHERITI

Al comma 1, lettera c), quart'ultima riga, sostituire le parole: «ridurre la resa ad ettaro determinabile» con le seguenti: «programmare riduzioni delle rese di uva per ettaro al fine di».

10.11

MARGHERITI

Al comma 1, lettera c), alla terz'ultima riga, sostituire le parole: «denunciabile» con le parole: «di vino classificabile come vino DOCG o DOC».

10.12

DIANA

Al comma 4, lettera a), seconda riga, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «o da un documentato parere tecnico della regione competente».

Alla terz'ultima riga, dopo le parole: «perizia giurata» aggiungere le seguenti: «o il parere tecnico della regione competente devono fare» e proseguire dalla parola: «riferimento».

10.9

MARGHERITI, SCIVOLETTO

Al comma 5, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le parole: «e per le indicazioni geografiche tipiche».

Al comma 6, sostituire l'ultima parola con la parola: «tipiche».

Al comma 7, lettera a) aggiungere: «e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive».

10.6

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 6, sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

10.7

MICOLINI

Al comma 7, lettera e), dopo la parola: «uva» aggiungere le seguenti: «e di vino».

10.8

MICOLINI

Al comma 1, nell'ultima riga, dopo le parole: «vino a», sostituire le parole: «DOC e DOCG» con le altre: «DOCG, DOC e IGT».

10.bis.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 da me presentato, riprende le norme comunitarie che noi avevamo invece completamente escluse nella scelta dei terreni. Le abbiamo pertanto riprese in questo emendamento.

MARGHERITI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.5 da me presentato il discorso è quello dell'aiuto, di cui abbisognano i produttori, per le attività che devono essere svolte in preparazione dei disciplinari di produzione e per la documentazione necessaria che deve essere allegata. A me sembra giusto che possano farsi coadiuvare anche dagli organi tecnici delle regioni. Mi resta il dubbio se sia opportuno fare menzione dei Comitati vitivinicoli che allo stato attuale non esistono in tutte le regioni e pertanto ritengo che l'espressione: «e dai Comitati vitivinicoli» potrebbe essere soppressa.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Il testo dovrebbe essere riformulato dicendo «e da esperti a livello regionale e nazionale o coadiuvati da organismi tecnici delle regioni competenti». Lascerei quindi tutte e due le possibilità perchè non è scritto da nessuna parte che tutte le regioni siano in grado di dare una risposta puntuale e siano dotate di una preparazione adeguata.

MARGHERITI. Come si evidenzia dalla lettera *b)* il Comitato nazionale, coadiuvato da esperti a livello nazionale o regionale interviene in territori non vocati alla qualità.

Non mi sembra possibile che la regione non intervenga in alcun modo perchè rientra nella sua competenza programmare le attività al suo interno.

Pertanto non può che essere impegnata, quanto meno, a dare questo tipo di contributi. Spetta, ad esempio, ad essa stabilire se una certa area è vocata o non vocata alla viticoltura. Come può deciderlo solo il Comitato nazionale?

DIANA. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione inversa a quella del senatore Margheriti. Come può la regione soltanto decidere se un terreno è vocato o meno?

Si potrebbe presentare il caso in cui una regione sia interessata a fare in modo che tutto il territorio sia dedicato alla viticoltura. Questo lo dico soltanto perchè mi sembra che, se è necessaria la presenza della regione, non meno necessaria è la presenza di un comitato a livello nazionale. Potrebbero esserci infatti, degli interessi contrastanti.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il tentativo del senatore Margheriti di interessare le regioni in quanto tali ad un processo che non le escluda da una programmazione regionale e dalle scelte produttive è molto giusto. Mi sembra abbastanza singolare ricorrere agli organismi regionali che esistono, questo almeno secondo le informazioni di cui è a disposizione il Governo, solo in alcune regioni. In realtà, a livello regionale esistono soltanto organismi tecnici. Basta pensare, per fare un esempio, all'enoteca di Siena che è a tutti gli effetti un organismo tecnico.

In ambito regionale siamo riusciti soltanto a fare una programmazione di organismi ad alto livello (centri di ricerca scientifica per la vite e per il vino) senza però riuscire a farli funzionare. Per non escludere i Comitati vitivinicoli si potrebbe prospettare che in alcune situazioni di carenza regionale gli organismi tecnici vengano coadiuvati da esse.

MARGHERITI. Accolgo tutti i suggerimenti fatti dal sottosegretario Ricciuti. Pertanto l'emendamento potrebbe essere così riformulato: «coadiuvato dagli organismi tecnici delle regioni competenti e, dove esistono, dai comitati vitivinicoli delle stesse regioni».

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo su questa ulteriore formulazione dell'emendamento che vorrei però vedere prima scritto per esteso.

MARGHERITI. Poichè il Comitato nazionale si è trovato di fronte a pressioni che hanno fatto nascere DOC dove non era necessario che nascessero e qualche DOCG che non è riconosciuta nel mercato in quanto tale perchè è il mercato che stabilisce la qualità di un determinato prodotto, si cerca di dare un'indicazione al Comitato che dica che è chiaro che in questo tipo di terreno normalmente non si fanno DOC e DOCG. Si lascia però la facoltà di valutare.

Ho ben presente, come il relatore Micolini e gli altri senatori che hanno partecipato al sottocomitato, da che cosa proviene questo emendamento e cioè dal fatto che in precedenza era stato indicato in dettaglio nel testo del documento del Governo il tipo di terreni nei quali era possibile fare determinate coltivazioni...

PRESIDENTE. La mia obiezione non era di carattere sostanziale; mi domando se possiamo inserire, in una normativa che ha un carattere precettivo, un'esemplificazione.

MARGHERITI. Io ero dell'opinione di non inserire affatto questa esemplificazione. Quindi inviterei il relatore a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe inserire come dichiarazione del relatore adottata dalla Commissione come interpretazione autentica.

MARGHERITI. Proporrei a questo punto che il relatore formulasse su tale questione un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La mia è un'obiezione tecnico-normativa.

MARGHERITI. La mia è di sostanza.

EMO CAPODILISTA. È chiaro che i fondi valle sono stati esclusi perchè non sono di alta qualità. Però alcune zone vocate alla qualità, faccio un esempio del Bordeaux o di altre zone della Spagna, producono i vini migliori anche se sugli stessi terreni si possono fare produzioni di altro tipo ugualmente valide. Infatti i francesi non stabilirebbero mai delle regole in base alle quali sui terreni fertili non si possono fare vini perchè sono proprio i vini migliori che possono derivare da questi terreni.

Per questo motivo è stato chiesto di sapere esattamente cosa siano le categorie 2 e 3. In alcune zone del meridione non si fa nessun vino nè di qualità nè di qualità mediocre se non c'è irrigazione; in altre zone si fa del vino ottimo in pianura dove si possono fare anche altre coltivazioni. Il problema pertanto è proprio nell'espressione: «Non vocati alla qualità». È importante dove si può fare il vino buono, non credo che dipenda dal fatto che ci siano pianure o meno altrimenti andiamo a creare una situazione che determinerebbe un pregiudizio per la viticoltura italiana nei confronti di altre nazioni.

PRESIDENTE. Mi permetto di intervenire nel dibattito rilevando che bisognerebbe specificare intanto in quale atto della Comunità sono definite le categorie 2 e 3. Se si tratta di una direttiva o di un regolamento non abbiamo bisogno di richiamarli data l'immediata efficacia precettiva anche sul nostro territorio nazionale del regolamento. Se si tratta di una direttiva merita probabilmente un approfondimento in altra sede.

In questo caso, a mio avviso, il riferimento alla qualità potrebbe bastare ma questa è una mia opinione personale che ovviamente va valutata.

MARGHERITI. Sono d'accordo con lei.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avevamo deciso di lasciare ai Comitati poteri ampi e decisionali su questa materia. È venuto poi avanti il Governo con una posizione sufficientemente precisa e ribadita: avevamo soppresso i Comitati ma il Governo ha invitato a ripristinarli. Il relatore è d'accordo nel toglierli...

PRESIDENTE. Mi sembra da questa dichiarazione che il senatore Micolini potrebbe ritirare l'emendamento 10.1.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione.

MARGHERITI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.2 da me presentato, la motivazione è che l'evoluzione della vitivinicoltura è più rapida rispetto al passato e pertanto ritengo che un quinquennio di sperimentazione sia sufficiente.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3 la motivazione è analoga a quella dell'emendamento 10.5. Infatti laddove le regioni non sono in

grado di dare un documentato parere tecnico è giusto che ci siano esperti di chiara fama che possano dare questo parere che correda la richiesta per la DOC. Laddove le regioni possono rilasciare questo documentato parere tecnico, ritengo sia opportuno utilizzarlo al posto di quello degli esperti di chiara fama perchè anche questo consente ai produttori che fanno richiesta della DOC di risparmiare perizie che vengono pagate a caro prezzo.

L'emendamento 10.4 si illustra da sè, mentre per i vini DOCG, di cui all'emendamento 10.10, è obbligatorio prevedere la produzione massima di uva a ceppo e la densità minima di ceppi ad ettaro anche solo per i nuovi impianti.

Innanzitutto mi piacerebbe sapere come sia possibile controllare l'uva ceppo a ceppo; è una cosa assurda. Il controllo reale che invece si può fare in un'azienda è sulla quantità di uva per ettaro e sulla quantità di vino per quintale. A mio avviso questa dizione andrebbe quindi tolta dal testo perchè non ha senso.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

EMO CAPODILISTA. Vorrei fare una piccola precisazione. Su proposta dei consigli interprofessionali di controllo la regione può annualmente ridurre la resa per ettaro del vitigno per conseguire gli equilibri del mercato e non per abbassare la produzione. Bisogna precisare se la resa per ettaro è obbligatoriamente denunciabile, vale a dire, se può essere utilizzata come vino DOC perchè altrimenti ciò implicherebbe che chiunque produce vino della denunciarla.

MARGHERITI. Può anche darsi che ci si sia espressi male, però, quello che si voleva affermare in questa frase è il tentativo di mantenere un equilibrio di mercato: se ci sono forti rese nell'ambito degli anni precedenti i produttori (perchè i consigli interprofessionali di controllo sono i produttori) insieme con la regione stabiliscono in quell'anno la quantità di vino DOC da produrre, per non squilibrare il mercato. Ovviamente questa decisione va presa in riduzione e non in aumento di quanto previsto dai disciplinari di produzione per quella quantità.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, invece di ridurre ciò che la vigna produce ogni anno, se la produzione rientra nelle quantità massime dal capitolato, si potrebbe, per equilibrare il mercato, costituire in DOC solo una parte del vino. Comunque, il produttore deve denunciare tutto il vino, non soltanto una parte di esso (l'altra parte non può certo venderla al mercato nero o farla sparire). Bisogna trovare un'altra formulazione a mio avviso.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Per quanto riguarda i vini DOC consiglieri di riflettere sulla questione dell'uva a ceppo e su quella relativa alla densità minima perchè si tratta di scelte qualitative che danno una garanzia assoluta di altissima qualità. D'altronde, poichè i vini DOC e DOCG sono di altissima produzione, bisognerà avviarli, come si fa anche in altre nazioni, a tecniche produttive che sono più sperimentate. Infatti, se andiamo a prendere

soltanto il riferimento per ettaro e la quantità di vino per quintale, ci troviamo di fronte a due elementi che possono portarci molto lontano.

PRESIDENTE. In considerazione del concomitante inizio dei lavori d'Assemblea comunico che il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo è rinviato alla seduta notturna convocata per oggi.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA